

## **D.M. 24 maggio 1990**

Determinazione delle diarie per le missioni all'estero.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1990, n. 147.

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante l'indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro del tesoro con propri decreti, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1983, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 16 giugno 1983, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero a decorrere dal 1° luglio 1983;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1987, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1987, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni in Grecia a decorrere dal 1° giugno 1987;

Visto il proprio decreto ministeriale 22 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1989, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1989, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni in Libano a decorrere dal 1° agosto 1989;

Ravvisata la necessità, in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale, in particolare per il personale non dirigente, strutturato non più secondo il precedente sistema di progressione in carriere gerarchicamente sovrapposte, ma in qualifiche funzionali, livelli o categorie, di dover adeguare i gruppi di personale indicati nella tabella A allegata al precedente decreto ministeriale 12 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro,

foglio n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 27 luglio 1979;

Ritenuto opportuno, a causa delle variazioni verificatesi dal 1983 in poi, nei rapporti valutari e nel costo della vita nei singoli paesi esteri, aggiornare le diarie indicate nel citato decreto ministeriale del 12 maggio 1983;

Decreta:

Ai fini del trattamento economico da attribuire al personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, che si rechi in missione all'estero, il personale stesso è suddiviso in gruppi come dalla tabella A annessa al presente decreto.

Le misure nette delle diarie per le missioni all'estero sono quelle indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella B ugualmente annessa al presente decreto.

I precedenti sopracitati decreti 12 maggio 1983 , 8 giugno 1987 (4) e 22 luglio 1989 (5) sono soppressi.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° luglio 1990, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

- (6)
- (4) Recante la determinazione delle diarie per le missioni in Grecia.
- (5) Recante la determinazione delle diarie per le missioni in Libano.
- (6) Abrogato e sostituito dal D.M. 27 agosto 1998.

Tabella A (7)

SUDDIVISIONE IN GRUPPI, AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO, DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE COMPRESO QUELLO DELLE AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI RUOLO E NON DI RUOLO, DEI MAGISTRATI ORDINARI E DI QUELLI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, NONCHÈ DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1926, N 941, SULLA INDENNITA' AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCARICATO DI MISSIONE ALL'ESTERO

Gruppo 1° - Personale della magistratura: 1° Presidente della Corte di Cassazione ed equiparati.

Presidente, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministri.

Gruppo 2° - Personale della magistratura: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente di Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, qualifiche equiparate.

Sottosegretari di Stato, deputati e senatori.

Personale civile: ambasciatori, prefetti di la classe e qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Personale docente dell'università: professori ordinari alla V, VI, VII classe di stipendio.

Gruppo 3° - Personale della magistratura: consiglieri della Corte di cassazione, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei

conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: dirigenti generali e qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di divisione e gradi corrispondenti.

Gruppo 4° - Personale della magistratura: consiglieri di Corte d'appello, primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, giudici ed equiparati, referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, sostituti procuratori, giudici, istruttori militari, procuratori dello Stato e qualifiche equiparate.

Personale civile: dirigenti superiori, primi dirigenti, personale del ruolo ad esaurimento, della IX e VIII qualifica funzionale, livelli o categorie, restante personale con qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di brigata, colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo dell'università e della scuola: professori ordinari, straordinari ed associati, ispettori tecnici, presidi degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, direttori didattici, direttori dei conservatori e docenti appartenenti alla VIII qualifica funzionale.

Dal 5° al 9° gruppo - Personale della magistratura: uditori giudiziari e qualifiche equiparate.

Personale civile: dalla VII alla III qualifica funzionale, livelli o categorie.

Personale militare da capitano a carabiniere e gradi corrispondenti.

Personale docente e non docente nell'università e della scuola: assistenti universitari, ricercatori, personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado dalla VII alla III qualifica funzionale.

Gruppi 10° e 11° - Restante personale civile, militare e della scuola di ogni ordine e grado.

(7) Abrogato e sostituito dal D.M. 27 agosto 1998.